



AGENS

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

Roma, 30 marzo 2016
Prot. n. 041/16/H.16.

Alle Aziende associate

L o r o S e d i

Oggetto: Legge di Stabilità 2016 – Esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato – Circolare Inps n. 57 del 29 marzo 2016.

Con circolare n. 57 del 29 marzo u.s. (prodotta in allegato con relativi sub-allegati), l'Inps ha fornito le indicazioni e le istruzioni operative per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all'esonero contributivo in oggetto.

Nel precisare sin d'ora che, per quanto qui non espressamente detto, si fa rinvio alle circolari Inps n. 17/2015 e n. 178/2015 nonché alle nostre comunicazioni n. 5 del 30 gennaio 2015, n. 112 del 4 novembre 2015, n. 116 del 19 novembre 2015, n. 123 del 23 dicembre 2015 e n. 22 del 15 febbraio 2016, si fornisce di seguito una sintesi dei principali aspetti sottesi alla normativa *de qua*.

Occorre, anzitutto, ribadire che, per il corrente anno, la misura dell'incentivo è stata ridotta rispetto al 2015 e così determinata nella misura del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di € 3.250,00 su base annua e per una durata massima di 24 mesi.

Allo scopo di agevolare l'applicazione del "bonus", con la circolare in oggetto l'Istituto chiarisce che la soglia massima di esonero contributivo riferita al periodo di paga mensile è pari ad € 270,83 (€ 3.250,00/12) e che, per i rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia deve essere riproporzionata assumendo a riferimento la misura di € 8,90 (€ 3.250,00/365 gg.) per ogni giorno di fruizione dell'esonero medesimo.

Per quanto concerne l'individuazione dei datori di lavoro destinatari del beneficio in parola, così come la natura dello stesso (non qualificabile quale aiuto di stato), le condizioni per l'accesso e la disamina degli aspetti connessi alla compatibilità con le altre forme di incentivo all'occupazione, nonché l'ambito di applicazione con

Aderente alla
CONFINDUSTRIA

Viale Pasteur, 10
00144 Roma
Tel. 06/5903974
Telefax 06/5903825
e-mail: agens@agens.it
C.f. 04276771005



AGENS

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

riguardo ai diversi oneri contributivi previdenziali ed assistenziali, la circolare in commento riprende, portandoli a sintesi, i contenuti delle citate circolari n. 17/2015 e n. 178/2015.

Con riguardo, poi, alle istruzioni operative, viene confermato il codice di autorizzazione “6Y” che, a partire dal 1° gennaio 2016, assume il nuovo significato “*Esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, legge n. 190/2014 e articolo unico, commi 178 e seguenti, legge n. 208/2015*”.

L’Istituto chiarisce che la richiesta di attribuzione del codice andrà effettuata esclusivamente dai datori di lavoro che non siano ancora in possesso del medesimo codice per le assunzioni effettuate nel corso dell’anno 2015.

La richiesta suddetta andrà inoltrata avvalendosi della funzionalità “*Contatti*” del Cassetto previdenziale aziende, selezionando nel campo oggetto la denominazione “*esonero contributivo biennale legge n. 208/2015*”, ed utilizzando la seguente locuzione: “*Richiedo l’attribuzione del codice di autorizzazione 6Y ai fini della fruizione dell’esonero contributivo introdotto dalla legge n. 208/2015, art. 1, commi 178 e seguenti*”.

La sede territorialmente competente attribuirà il predetto codice alla posizione contributiva interessata con validità 1.1.2016 – 31.12.2018, dandone comunicazione al datore di lavoro attraverso il Cassetto previdenziale.

Con riserva di fornire ulteriori aggiornamenti, porgiamo cordiali saluti.

p. IL DIRETTORE GENERALE

All.